

Comune di Sciacca

1° SETTORE

UFFICIO SINDACO



Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

N. 110 Del 23-09-2020

IL SINDACO

OGGETTO: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione dei fenomeni di affollamento e di assembramento.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Considerati gli esiti dell'incontro del Centro Operativo Comunale riunitosi nella giornata del 21 settembre 2020 alla presenza del rappresentante dell'Autorità Sanitaria di Sciacca;

Visto l'art. 32 Cost.;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre;

Visti i D.P.C.M., le Linee Guida, le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò visto e considerato,

ORDINA

a decorrere dalla data odierna e fino al 15 ottobre p.v. (salva eventuale proroga)

l'orario di chiusura di pub, bar, paninoteche, distributori automatici, pizzerie, ristoranti, trattorie, attività commerciali in forma fissa e/o itinerante di vendita o somministrazione di cibi e bevande e attività similari è fissato alle ore 00:00;

è vietata l'attività di ballo in sale da ballo, sale trattenimenti, esercizi di ristorazione, pizzerie, lidi e locali assimilati;

è vietata la somministrazione di cibi e bevande a buffet;

è vietato a tutti gli esercizi ospitare oltre il limite massimo del 40% della capienza;

è obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e aperti al pubblico, anche all'aperto quando non sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

è obbligatorio l'uso di prodotti disinfettanti prima dell'accesso in locali pubblici, aperti al pubblico ed esercizi commerciali;

è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro in luoghi pubblici (vie, piazze, pertinenze edifici scolastici), in locali pubblici, in locali aperti al pubblico e in esercizi commerciali, anche nei ristoranti, pizzerie, pub, bar e locali assimilati tra commensali, pur se congiunti;

è obbligatorio il contingentamento degli accessi nei locali pubblici, aperti al pubblico, negli esercizi commerciali nonché la registrazione degli utenti

Si raccomanda ai cittadini di rispettare tutte le misure di sicurezza prescritte per la prevenzione dei rischi di contagi anche in contesti e locali privati.

Si ricorda che rimangono vigenti, per quanto compatibili con la presente ordinanza, le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 82 del 31/07/2020 avente ad oggetto "Divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine e/o in contenitori simili...".

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 316 e 2048 c.c., i genitori hanno la responsabilità genitoriale e sono responsabili per il fatto illecito dei figli minori.

L'inadempimento delle disposizioni che precedono determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti) e determinano, altresì, la sospensione delle attività (anche per 15 giorni) e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione e, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 (pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 1.000,00);

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza sindacale, è altresì soggetto alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del TUEL da €. 25,00 a €. 500,00;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Sciacca e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a: Prefetto, Presidente della Regione Siciliana, Dirigenti comunali e Forze dell'Ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



IL SINDACO

(Prof. Avv. Francesca Valenti)

Francesca Valenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'ordinanza *del SINDACO* su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal/...../..... AL/...../..... con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg. Publ. N. _____) ed affissione all'Albo Pretorio (Reg. Publ. N. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciaccia li,.....